SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — Anno 85° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

P. M. 151 - Sabato 29 Gennaio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno	Abb. annuo L. 200	All'Estero	Abb. annuo L. 400	Nel Regno	Abb. annuo L. 120	All'Estero	Abb. annuo L. 240
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo 4		Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo . . L. 100 Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 200— Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « GazzettaUfficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

Le « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale -.

ERRATA - CORRIGE

Nel numero 1 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - pubblicato il 12 gennaio 1944, al quarto rigo del comunicato concernente la nomina del Commissario Generale per l'Alimentazione, il nome di Domenico *va sostituito con quello di* Romeo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, n. 15.

Modifiche alla costituzione della Commissione militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;

Visto l'art. 11 del R.D. 4 novembre 1932, n. 1433, che disciplina la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;

Visto l'art. 7 della legge 24 marzo 1932, n. 453, che disciplina la perdita delle decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra;

Visto il R.D. 30 marzo 1933, n. 422, concernente la organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e perdita delle decorazioni al valor militare, e successive modificazioni;

Visto il R.D. 17 ottobre 1941, n. 1480, che estende al tempo di pace la concessione della croce al valor militare;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Guerra, d'intesa coi Ministri per la Marina e per la Aeronautica e col Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita delle decorazioni al valor militare, di cui al R.D. 30 marzo 1933, n. 422, e successive modificazioni, ha sede presso il Ministero della Guerra.

Art. 2

La Commissione di cui all'articolo precedente è, a seconda dei casi, così costituita:

Presidente:

un generale di armata o un generale designato di armata.

Membri effettivi:

per le proposte di competenza del Ministero per la Guerra:

un generale del R. Esercito;
un ammiraglio;
un generale R. Aeronautica.

Per le proposte di competenza del Ministero per la Marina:

un generale del R. Esercito;
due ammiragli;
un generale R. Aeronautica.

Per le proposte di competenza del Ministero dell'Aeronautica:

un generale del R. Esercito;
due generali R. Aeronautica;
un ammiraglio.

I Ministeri della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica provvederanno ciascuno alla nomina di un membro supplente in seno alla Commissione predetta.

Art. 3

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta di voti e con l'intervento di tutti i suoi componenti, sostituendosi i membri effettivi, in caso di assenza o di legittimo impedimento, con i membri supplenti.

Per le proposte di competenza del Ministero della Guerra, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 4

Restano in vigore le disposizioni del R.D. 30 marzo 1933, n. 422, e successive modificazioni, che non siano in contrasto con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE COURTEN - SANDALLI - JUNG - ORLANDO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, n. 16.

Aumento del prezzo di vendita del sale commestibile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di variare i prezzi di vendita al pubblico dei sali commestibili per adattarli al costo di produzione ed a quello del trasporto;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 15 gennaio 1944 il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di sali commestibili è stabilito come segue:

Sale comune	da L. 150	a L. 500	al quintale
Sale scelto	da L. 300	a L. 600	al »
Sale macinato	da L. 350	a L. 800	al »
Sale raffinato	da L. 600	a L. 1000	al »
Sale niveo	da L. 700	a L. 1500	al »

Art. 2

Fino a che non sia riattivata la regolarità del servizio ferroviario e non siano ripresi con normalità i trasporti marittimi il Ministro delle Finanze, con suo decreto, potrà stabilire, provincia per provincia, un soprapprezzo che tenga conto di eccezionali spese di trasporto.

Art. 3

Resta invariato l'aggio concesso ai rivenditori di generi di monopolio.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, n. 17.

Aumento del prezzo di cessione del sale destinato ad uso dell'agricoltura, della pastorizia e dell'industria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907 sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di variare il prezzo di cessione dei sali destinati ad uso dell'agricoltura, della pastorizia e dell'industria;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 15 gennaio 1944 il prezzo di cessione dei sali destinati ad uso dell'agricoltura, dell'industria e delle arti di cui all'art. 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907 sul monopolio dei sali e dei tabacchi, è modificato come segue:

Sale comune per la salagione dei pesci	da L. 60 a L. 120	per q.le
Sale macinato per la salagione dei pesci	da L. 70 a L 140	»
Sale comune per la salagione dei prodotti del suolo, commestibili, destinati alla esportazione	da L. 60 a L. 120	»
Sale per la pastorizia	da L. 50 a L. 100	»
Sale comune per l'industria del freddo e per la preparazione dei vini spumanti	da L. 100 a L. 200	»
Sali per le industrie ammesse all'acquisto del sale a prezzo speciale e non particolarmente previsto dalla presente tariffa	da L. 60 a L. 120	»
Salaccio	da L. 30 a L. 60	»

Art. 2

Fino a che non sia riattivata la regolarità del servizio ferroviario e non siano ripresi con normalità i trasporti marittimi il Ministro delle Finanze, con suo decreto potrà stabilire, provincia per provincia, un sopraprezzo che tenga conto di eccezionali spese di trasporto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1944, n. 18.

Modifiche alle norme concernenti il trattamento spettante ai familiari dei militari o militarizzati da considerarsi «Presenti alle Bandiere».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 15 marzo 1943, n. 121;

Visto il R.D. 5 aprile 1943, n. 681;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e d'intesa coi Ministri della Marina e dell'Aeronautica e coi Sottosegretari di Stato per la Guerra e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il termine di decadenza di tre mesi dalla data di partecipazione di morte o dalla dichiarazione di irreperibilità del militare o militarizzato considerato «presente alle bandiere , assegnato negli art. 2, cap. 1, del R.D.L. 15 marzo 1943, n. 121 e 7 del R.D. 5 aprile 1943, n. 681 ai familiari e militarizzati che siano titolari di soccorso giornaliero, per la presentazione della domanda di pensione di guerra o della dichiarazione del Ministero delle Finanze dalla quale risulti l'avvenuta presentazione della domanda di pensione richiesta ai fini della concessione del trattamento di «presenza alle bandiere», è prorogatc a tre mesi dalla conclusione della pace.

Restano, pertanto, sanate le decadenze dal diritto a tale trattamento, che si fossero verificate nei confronti di detti familiari per la mancata presentazione della domanda di pensione di guerra o della dichiarazione che ne attesti l'avvenuta presentazione nel termine assegnato negli art. 2 cap. 1 del R.D.L. 15 marzo 1943, n. 121 e 7 del R.D. 5 aprile 1943, n. 681.

Art. 2

Il presente decreto che entra in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 24 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE COURTEN - SANDALLI - JUNG - ORLANDO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1944, n. 19.

Miglioramenti temporanei sulle misure degli assegni fissi a favore del clero congruato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto l'art. 6 del R. Decreto Legge 23 febbraio 1942, n. 162;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per l'Interno di concerto con il Sottosegretario di Stato per le Finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 1° novembre 1943 e fino a nuova disposizione alle misure degli assegni fissi attualmente in vigore a favore del clero congruato è applicata una integrazione temporanea pari a quella stabilita dall'articolo 1 del R.D.L. 6 dicembre 1943 n. 18/B.

Art. 2

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a proporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge, e, ferma la decorrenza di cui all'articolo primo, entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - Serie Speciale -.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 24 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1944, n. 20.

Norme integrative del R.D.L. 15 novembre 1943, n. 8/B concernente la tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuta la necessità di provvedere per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa col Sottosegretario di Stato per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del R.D.L. 15 novembre 1943, n. 8/B è applicabile anche agli enti ed istituti di diritto pubblico ed a tutti in genere gli enti comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 24 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CORBINO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 21.

Istituzione dell'Alto Commissariato della Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Ministri della Marina e dell'Aeronautica e coi Sottosegretari di Stato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per la Guerra e pei Lavori Pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituito alle dirette dipendenze del Capo del Governo, e con carattere temporaneo, un Alto Commissariato per la Sardegna.

Art. 2

L'alto Commissario:

a) sovraintende e dirige, nel territorio dell'isola, tutte le amministrazioni statali, civili e militari, nonchè gli enti locali, gli enti ed istituti di diritto pubblico, ed in genere tutti gli enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

b) dirige e coordina l'azione dei Prefetti e delle altre Autorità civili e militari dell'isola, e ne assicura l'unità di indirizzo;

c) esercita nel detto territorio, in caso di necessità, tutte le attribuzioni del Governo centrale, riferendone poi ai Ministeri competenti.

Art. 3

L'Alto Commissario esercita tutte le attribuzioni spettanti al Ministro dei Lavori Pubblici nei confronti del Provveditorato delle Opere Pubbliche con sede in Cagliari, istituito con il R.D.L. 7 luglio 1925, n. 1173.

Entro i limiti di spesa che saranno fissati per l'esecuzione di opere pubbliche in Sardegna, è in facoltà dell'Alto Commissario di estendere le attribuzioni spettanti al detto Provveditorato e di disporre, a cura dello stesso e con le norme prescritte dal predetto R. Decreto, qualsiasi opera pubblica, anche in aggiunta o in sostituzione dell'attività delle pubbliche amministrazioni e istituzioni locali, o relativa alla sistemazione edilizia e industriale di zone sinistrate ed alla attuazione dei piani regolatori parziali a questa inerenti.

Le approvazioni delle opere e dei piani restano in ogni caso a lui demandate, in deroga a tutte le vigenti disposizioni.

Art. 4

Spetta all'Alto Commissario promuovere la stipulazione di convenzioni e di concessioni da parte di enti locali, in materia di pubblici servizi, e disporre la revisione e, quando del caso, la rescissione di quelle in corso.

Nel caso di rescissione, le controversie che vengano promosse saranno deferite alla cognizione di un Collegio arbitrale presieduto dal Primo Presidente della Corte di Appello di Cagliari o da un magistrato di grado non inferiore al IV da lui delegato, e composto di due membri nominati dalle parti. Gli arbitri dovranno emettere la loro decisione nel termine di novanta giorni dalla domanda di arbitrato.

Art. 5

L'Alto Commissario è nominato con Decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 6

L'Alto Commissario è coadiuvato da un Segretario Generale, scelto tra i Prefetti del Regno e nominato con Decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di intesa col Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 7

L'Alto Commissario provvede al funzionamento dei propri uffici con personale comandato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalità stabilite dal R.D. 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

Il numero del personale comandato e avventizio sarà determinato dal Capo del Governo, su proposta dell'Alto Commissario e sentito il Ministro delle Finanze.

Art. 8

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a proporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE COURTEN - SANDALLI - REALE
DE SANTIS - JUNG - ORLANDO - DE CARO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 22.

Autorizzazione alla nomina di un Commissario Straordinario per l'amministrazione del Banco di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Visto lo Statuto del Banco di Napoli, approvato con Decreto del Capo del Governo del 30 aprile 1938;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Sottosegretario di Stato delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino alla conclusione della pace il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato a nominare con proprio decreto un Commissario Straordinario per l'amministrazione del Banco di Napoli.

Al Commissario straordinario è demandata la presidenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato direttivo del Banco, dei quali continua a far parte, come membro di diritto, il Direttore Generale del Banco.

Restano immutate le attribuzioni ed i poteri dei collegi suddetti.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -. Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B).
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 23.

Disposizioni per la straordinaria amministrazione dei Consigli Provinciali dell'Economia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici Provinciali dell'Economia Corporativa, con le successive modificazioni;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Sottosegretari di Stato per l'Interno e per l'Industria, il Commercio e il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli organi amministrativi dei Consigli Provinciali dell'Economia sono sciolti e le relative attribuzioni sono demandate, fino a nuova disposizione, ai Prefetti in qualità di Commissari Straordinari.

Art. 2

E' data facoltà ai Prefetti di nominare un Vice-Commissario per coadiuvarli e all'occorrenza sostituirli nell'amministrazione dei Consigli.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -. Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLO — REALE — CORBINO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B).
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 24.

Abolizione del Ministero della produzione bellica e ripartizione delle attribuzioni già ad esso spettanti agli altri Ministeri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto il R.D.L. 14 luglio 1935, n. 1374;

Visto il R.D. 23 maggio 1940, n. 499 istitutivo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;

Visto il R.D.L. 12 gennaio 1942, n. 464, relativo alle attribuzioni del Sottosegretariato stesso;

Visto il R.D. 6 febbraio 1943, n. 24 che eleva il Sottosegretariato suddetto a Ministero per la produzione bellica;

Visto il R.D. 12 febbraio 1943, n. 25, che determina le attribuzioni del Ministero stesso;

Visto il R.D. 22 marzo 1943, n. 261;

Visto il R.D. 22 aprile 1943, n. 329;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Ministri della Marina e dell'Aeronautica e coi Sottosegretari di Stato per le Finanze per la Guerra e per l'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministero della Produzione Bellica è soppresso.

Art. 2

Sono devolute al Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro le attribuzioni indicate all'art. 2, lettere *b), e), f), g), i), l), m), n), o),* del R.D. 12 gennaio 1942, n. 464.

Allo stesso Ministero è attribuito l'esercizio del controllo sugli stabilimenti delle industrie private che esplicano attività inerenti alle fabbricazioni di guerra, limitatamente alla parte disciplinare, restando affidato agli enti militari che attualmente lo esercitano il controllo tecnico.

Art. 3

Il coordinamento generale dei programmi delle lavorazioni occorrenti alle forze armate, alla marina mercantile ed alle altre amministrazioni dello Stato e la ripartizione fra le stesse delle varie fonti di produzione per l'espletamento delle relative commesse sono parimenti rimessi al Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro, che vi provvederà di intesa con gli altri Ministeri, curando anche, attraverso contatti diretti coi capi dei Dicasteri militari, il coordinamento generale della produzione ai fini bellici.

Qualora fra il Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro e le altre Amministrazioni interessate non si raggiunga l'accordo, relativamente alla ripartizione delle fonti di produzione e coordinamento dei programmi delle varie lavorazioni, decide il Capo del Governo ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263.

Art. 4

La potestà di provvedere agli approvvigionamenti dei prodotti di fabbricazione estera e di speciali caratteristiche tecniche, che necessiti avere a disposizione, viene restituita, senz'altro tramite, ai Ministeri interessati.

Vengono parimenti restituite alle competenti Amministrazioni militari le attribuzioni rimesse al Ministero della produzione bellica relative all'apprestamento e all'approvvigionamento dei mezzi e materiali bellici.

Art. 5

Le delegazioni interprovinciali (delefag), sono soppresse e le loro funzioni sono devolute ai Consigli Provinciali dell'Economia e agli enti tecnici delle FF.AA. secondo la rispettiva competenza.

Art. 6

Il personale civile e militare comandato a prestar servizio al Ministero della produzione bellica, ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 12 febbraio 1943, n. 25, cessa dalla posizione di comando e rientra ai rispettivi ruoli di origine.

Per la sistemazione del personale di ruolo nonchè per il licenziamento, e quanto altro possa riguardare il personale avventizio, saranno emanate disposizioni con successivi RR. Decreti, su proposta del Ministro dell'Industria, Commercio e Lavoro di intesa coi Ministri delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 7

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti esecutivi necessari per le variazioni di bilancio conseguenti alle disposizioni del presente decreto.

Art. 8

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –. Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE COURTEN - SANDALLI — JUNG
ORLANDO - CORBINO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1944.

Attribuzione temporanea ai Comitati locali dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato di prelevare fondi occorrenti alla ordinaria amministrazione e manutenzione delle case dell'Istituto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Vista la Legislazione sulle case popolari ed economiche;
Visto il Decreto Ministeriale 28 giugno 1932;
Ritenuta la necessità di provvedere alla erogazione dei fondi occorrenti alla ordinaria amministrazione e manutenzione delle case dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato, stante l'impossibilità da parte dei Comitati locali, a causa delle attuali contingenze, di ottenerli dalla sede centrale dell'Istituto medesimo;

Decreta:

Art. 1

Fino a quando le Sezioni di Tesoreria non potranno rimettere alla Cassa Depositi e Prestiti le somme raccolte a norma dell'art. 5 del Decreto Ministeriale 28 giugno 1932, e non sarà possibile alla Sede centrale dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato di fornire direttamente ai Comitati locali dell'Istituto stesso i fondi occorrenti alla ordinaria amministrazione e manutenzione delle case, i detti Comitati avranno facoltà di prelevare dalle somme versate, a norma dell'art. 5 del citato Decreto Ministeriale presso ciascuna Sezione di Tesoreria, i fondi occorrenti alla ordinaria amministrazione e manutenzione delle case dell'Istituto.

Art. 2

Ogni Sezione di Tesoreria dovrà istituire a norma dell'art. 585 e seguenti del Regolamento di contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827, una contabilità speciale intestata al Comitato locale dell'I.N.C.I.S. alla quale dovranno affluire le somme che a fine di ogni mese saranno state versate nella contabilità speciale intestata all'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.).

Su detta nuova contabilità speciale il Comitato locale trarrà con ordinativi di pagamento le somme necessarie per le spese di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3

Cessata la necessità per la istituzione della contabilità speciale di cui all'art. 2, il fondo residuato alla detta contabilità sarà versato direttamente alla Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 4

Delle somme prelevate i Comitati locali compileranno apposito rendiconto che, unitamente alle contabilità mensili dei fitti e a quelle semestrali di gestione, sarà sottoposto all'approvazione dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato (sede centrale) appena sarà ripristinato il suo normale funzionamento in Roma.

P. M. 151, 9 gennaio 1944.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
JUNG

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'Alto Commissario per la Sardegna.

Con decreto odierno la Maestà del RE ha nominato, su proposta del Capo del Governo, Alto Commissario per la Sardegna il Gen. di Squadra Aerea Pietro Pinna.

TESTI VITTORIO, *gerente*

TIP. DEL COMMERCIO V. RAGIONE P. M. 151